INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI PARCHEGGI

Art. 10

Disposizioni in materia di barriere architettoniche sugli impianti di balneazione

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, per gli impianti di balneazione gia' in costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono soggette ad autorizzazione o a concessione edilizia.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1994, non più in vigore dal 1 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 563
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-trasporti-e-di-parcheggi-563-1994/art-10-disposizioni-in-materia-di-barriere-architettoniche-sugli-impianti-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it